



## **ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI**

### ***Nascite 2016***

L'assegno di maternità è un contributo economico concesso dal Comune di residenza per la nascita di un figlio, o per ogni minore adottato oppure in affidamento preadottivo. Per le nascite avvenute dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, l'importo dell'assegno è pari ad **€ 338,89** per 5 mensilità e quindi, nella misura intera, a complessivi **€ 1.694,45**. (Importi determinati con Comunicato del 12 febbraio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2016, n. 35)

**L'assegno di maternità spetta alle mamme, o comunque alle richiedenti, NON LAVORATRICI, che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.**

Può comunque essere concesso, in misura ridotta (c.d. quota differenziale), fino a concorrenza dell'importo mensile di € 338,89, a chi già riceve un altro contributo previdenziale o economico per la maternità inferiore alla somma dell'assegno sopraindicato.

La richiesta del contributo deve avvenire **entro sei mesi** dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Possono presentare domanda le madri in possesso dei seguenti requisiti:

- *cittadinanza Italiana;*
- *cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;*
- *titolare dello status di asilo politico o di protezione sussidiaria;*
- *titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
- *titolare della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario;*
- *titolare della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;*
- *essere in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o delle carte di soggiorno suddette, subordinato ad effettivo rilascio;*
  
- *residenza anagrafica nel Comune di Rufina;*
  
- *assenza di trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora l'indennità mensile corrisposta sia inferiore a € 338,89 le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale).*
  
- **indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 16.954,95:**

in alternativa, in assenza della madre la richiesta può essere presentata da:

- *l'adottante non coniugato e altri soggetti a cui è affidato il minore con provvedimento del giudice;*
- *i padri con bimbi abbandonati dalla mamma;*
- *gli affidatari esclusivi.*

L'erogazione dell'assegno, da parte dell'INPS, è prevista entro circa 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

Per richiedere l'assegno è innanzitutto necessario recarsi presso un centro di assistenza fiscale (CAAF) per effettuare la dichiarazione sostitutiva unica che contiene tutti i dati relativi ai redditi ed ai patrimoni del nucleo familiare. Sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione, viene calcolato l'Indicatore della Situazione economica (ISEE) e viene rilasciata un'attestazione dell'ISEE valida fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

**Il possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, è indispensabile per poter richiedere il contributo.**



***Comune di Rufina***  
***Area Servizi***  
***Educativi, Culturali e Sociali***

---

*Provincia di Firenze*

**Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'INPS: [www.inps.it](http://www.inps.it)**

**Per informazioni e ritiro della modulistica:  
U.O. Servizi Educativi, Culturali e Sociali (055 8396537-533)  
Via Piave 5, 50068 – RUFINA**

Distinti saluti.

**L'Ufficio Servizi Sociali**